

CAMERA DEI DEPUTATI N. 822

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTRE, MASTELLA, DEL MESE, SANGALLI, MELELEO,
GARAVAGLIA, PATRIA, SILVESTRI**

Presentata il 10 novembre 1983

Ordinamento della professione di biologo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge concernente l'estensione alla professione di biologo delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e quelle del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, deve intendersi come giusto riconoscimento *ope legis* dello specifico carattere sanitario di tale professione. Infatti il biologo esplica la sua attività quale apporto indispensabile alla realizzazione di una moderna, concreta, integrale organizzazione sanitaria, la quale assicuri ogni tipo di salvaguardia alla salute dell'utenza e che, prima ancora di curare prevenza, rientrando in quella logica del progresso e dello sviluppo scientifico imposta dall'esperienza e dalla pratica di ogni giorno.

Con la legge 24 maggio 1967, n. 396, veniva istituito l'ordinamento della professione di biologo, il cui oggetto proiet-

tava la professione medesima nel contesto della prevalente attività di carattere sanitario.

Peraltro gli obiettivi perseguiti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale per molta parte postulano l'intervento della professionalità del biologo.

A conforto della proposta va ricordato che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, che ricostituiva gli ordini della professioni sanitarie (medici, farmacisti, veterinari ed ostetriche) del quale si chiederebbe la estensione, non poteva ovviamente al momento tenere conto di una disciplina che solo successivamente è stata ordinata e che si configura ora chiaramente come professione sanitaria.

Va aggiunto, inoltre, che il numero dei biologi iscritti all'Ordine ha superato ormai le 20.000 unità ed è in continua espansione, tanto è vero che gli studenti

della facoltà di scienze biologiche sono numericamente secondi soltanto a quelli di medicina.

Appare quindi più che giustificata la necessità della categoria di darsi una struttura periferica e centrale identica a quella delle categorie professionali interessate dal già citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, non potendo un'organizzazione ordinistica unica a livello nazionale, quale è la attuale, garantire in maniera ampiamente decentrata tutte quelle tutele del titolo e della deontologia professionale sviluppatasi in senso lato in ampi spazi.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che viene sottoposta alla nostra attenzione all'articolo 1, nel riconoscere al biologo la professione di sanitario, estende allo stesso le disposizioni a suo tempo emanate sulla « ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie ».

All'articolo 2 si conferma in definitiva la validità dell'« elenco speciale » pro-

prio di altre categorie professionali, nel quale possono essere iscritti i dipendenti della pubblica amministrazione o degli enti pubblici i cui rispettivi ordinamenti vietino l'esercizio della libera professione.

All'articolo 3 si prevedono i modi ed i termini per l'indizione delle elezioni per la costituzione degli ordini provinciali.

All'articolo 4 si individua il numero dei componenti del comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei biologi.

All'articolo 5 si prevede la necessaria integrazione della commissione centrale delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con la partecipazione anche di biologi.

All'articolo 6 si regolano i rapporti economici ed amministrativi fra l'Ordine nazionale dei biologi e la costituenda Federazione nazionale degli ordini dei biologi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La professione di biologo, istituita con la legge 24 maggio 1967, n. 396, è professione sanitaria, ed è posta per il suo esercizio sotto la vigilanza del Ministero della sanità.

Ad essa si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo I del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per quanto compatibili, e le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

I biologi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli ordini provinciali.

ART. 3.

Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1967, n. 396, provvede ad indire le elezioni per la costituzione degli ordini provinciali dei biologi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; esso resta in carica, unitamente al Consiglio nazionale, sino alla costituzione degli organismi rappresentativi di cui al Capo III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

ART. 4.

La Federazione nazionale degli ordini dei biologi è diretta da un comitato centrale composto da tredici membri.

ART. 5.

Fanno parte della commissione di cui al Capo IV del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, per l'esame degli affari concernenti la professione dei biologi, un ispettore generale biologo, o, in mancanza un biologo dirigente, ed otto biologi di cui cinque effettivi e tre supplenti.

ART. 6.

Alla Federazione nazionale degli ordini dei biologi è trasferito in piena proprietà ogni bene mobile ed immobile dell'Ordine nazionale dei biologi, nonché la prosecuzione di ogni atto di competenza per ogni tipo di rapporto con gli organi rappresentativi ed amministrativi, anche decentrati o autonomi, dello Stato, con persone giuridiche o persone fisiche, intercorrenti con l'Ordine nazionale stesso all'atto dello scioglimento di quest'ultimo e della costituzione della predetta Federazione.